

(N. 1356)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1950 (V. Stampato N. 1552)

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 NOVEMBRE 1950

Modifiche all'ultimo comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il sesto comma dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali di Marina approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, quale risulta modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 79, è sostituito dal seguente:

« Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo equipaggi militari marittimi fanno parte della Commissione anche il direttore

generale del Corpo equipaggi militari marittimi o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello che lo sostituisce, e, a seconda che i nominandi debbano essere iscritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici o al ruolo servizi contabili, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi e armamenti navali o quello di commissariato militare marittimo, o, in caso di assenza o di impedimento, chi può sostituirli ai sensi del secondo comma del presente articolo ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.